



COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° 5/CC

=====

OGGETTO: Addizionale comunale imposta sul reddito persone fisiche. Adeguamento scaglioni IRPEF Legge di Bilancio 234/21.

=====

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTIQUEATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NUM. COGNOME NOME	PRES. ASS.	NUM. COGNOME NOME	PRES. ASS.
1. GUERRINI Dr. Gianfranco	X	10. PEDRINOLA Fabio	X
2. MIDOLLINI Maria Grazia	X	11. CRANCO Jennifer	X
3. SANDRONE Chiara Carlotta	X	12. DONATIELLO Cinzia	X
4. CERULLI Francesco	X	13. MAIRO Maria Teresa	X
5. ALESSIATO Giuseppe	X	14. RAVIOLO Angelo	X
6. SPADA Dario	X(IN VIDEOCONFERENZA)	15. BARISONE Mauro	X
7. USAN Nerio	X	16. MARENGO Stefano Domenico	X
8. PASSARELLO Carmela	X	17. PALERMO Mariangela	X
9. VIGNALI Fernando	X		

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe ALESSIATO, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MARANNANO Dr. Gianluca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 16 del 27/01/2022 presentata dall'ufficio RAGIONERIA;

L'Assessore relaziona:

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del CC n. 73 del 21/12/21 è stato approvato il bilancio di previsione anni 2022/2024;
- Con Deliberazione del CC n.72 del 21/12/21 sono state confermate le aliquote anno 2022 con l'applicazione per scaglioni dell'Addizionale comunale imposta sul reddito persone fisiche.

VISTA la Legge di bilancio n. 134 del 31/12/21, con la quale è stato modificato l'articolo 11 del TUIR con una rimodulazione degli scaglioni di reddito IRPEF, che passano da 5 a 4.

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, prevede che "...i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività"

VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 87 del 19/11/2019 che ha modificato il regolamento per l'istituzione e applicazione dell'addizionale comunale all'irpef prevedendo a decorrere dall'anno 2020 aliquote differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, e precisamente nella misura pari a:

0,5% per i possessori di reddito da € 0,00 fino a € 15.000,00

0,5% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00

0,5% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00

0,6% per i possessori di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00

0,6% per i possessori di reddito oltre € 75.000,01

ed una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad € 13.000,00

ATTESO CHE:

- l'addizionale è determinata, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote per scaglioni di reddito stabilite ai sensi del precedente comma 1, e sussiste se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.

- L'addizionale è di spettanza del Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

RILEVATO CHE:

- con la Legge di Bilancio 2022 sono state apportate numerose e significative modifiche alle norme fiscali, che coinvolgono in primo luogo l'assetto della tassazione delle persone fisiche: ridisegnando i lineamenti fondamentali dell'Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote (viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%);

- per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale Irpef alle predette modifiche la Legge di Bilancio 2022 prevede il differimento di alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali tra cui anche il termine entro il quale i Comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;

- entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 dovranno modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche così come segue:

23% – fino a 15.000 euro;

25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43% – oltre 50.000 euro

PRESO ATTO CHE le aliquote applicate in base ai nuovi scaglioni di reddito sarebbero le seguenti:

0,5% per i possessori di reddito da € 0,00 fino a € 15.000,00

0,5% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00

0,5% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 50.000,00

0,6% per i possessori di reddito oltre a €. 50.000,00

ed una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad €. 13.000,00

CONSIDERATO CHE le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022, comparando gli scaglioni ante-riforma con quelli attuali, impatteranno positivamente sul capitolo di entrata dell'Addizionale IRPEF quantificato nel bilancio di previsione approvato, presagendo una maggior imposta versata dai contribuenti a decorrere dall'anno 2022.

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. di confermare per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e la soglia di esenzione già in vigore, approvate con Delibera di CC. n. 72 del 21/12/21, adeguando le medesime ai nuovi scaglioni previsti dalla Legge di bilancio 2022:

- soglia di esenzione per i possessori di reddito fino a 13.000,00 annui
- nella misura del 0,5% per i possessori di reddito da € 0,00 fino a € 15.000,00
- nella misura del 0,5% per i possessori di reddito da € 15.000,00 fino a € 28.000,00
- nella misura del 0,5% per i possessori di reddito da € 28.000,00 fino a € 50.000,00
- nella misura del 0,6% per i possessori di reddito oltre i 50.000,00

2. di modificare altresì l'art. 2 comma 3 “Determinazione dell'aliquota” del Regolamento per l'istituzione e applicazione dell'addizionale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2007 e s.m.i. nel seguente modo:

Articolo 2 **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;

~~*3. Di determinare dall'anno 2020 la percentuale dell'aliquota nella seguente misura:
0,5% per i possessori di reddito da € 0,00 fino a € 15.000,00*~~

~~*0,5% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00*~~

~~*0,5% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00*~~

~~*0,6% per i possessori di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00*~~

~~*0,6 per i possessori di reddito oltre € 75.000,01*~~

3. Di determinare dall'anno 2022 la percentuale dell'aliquota nella seguente misura:

0,5% per i possessori di reddito da € 0,00 fino a € 15.000,00

0,5% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00

0,5% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 50.000,00

0,6% per i possessori di reddito oltre a € 50.000,00

4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Uditi:

- a) la parte motiva;
- b) la proposta dell'Assessore;
- c) senza sviluppo di discussione;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile (FAVOREVOLE).

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
astenuti	n. nessuno
voti favorevoli	n. 16
voti contrari	n. nessuno

DELIBERA

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell'Assessore in ogni sua parte ritenendo le stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo.

IL PRESIDENTE
ALESSIATO Giuseppe *

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARANNANO Dr. Gianluca *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04 marzo 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dr. Gianluca MARANNANO *

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MARANNANO Dr. Gianluca *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa